



PICCOLO MANUALE DI AUTODIFESA

Analisi dei reati che più comunemente
vengono contestati
a chi svolge attività politica



2008

1. STAMPA E AFFISSIONE

Le norme penali riguardanti il contenuto del pensiero manifestato interferiscono anch'esse con l'esercizio del diritto di stampa e affissione: La grande diffusione di pubblicazioni cartacee nei più svariati formati ha reso generalmente obsolete le sanzioni che riguardano i reati ad esse pertinenti. E' comunque consigliabile indicare sempre sugli stampati un luogo (anche fittizio) e la data di stampa, in modo che venendo fermati nel compiere un'affissione abusiva, il reato più grave – stampa clandestina – non sussista. Nel caso di pubblicazioni periodiche non registrate, si tenga conto che l'intestatario del recapito, indicato per la distribuzione ed i contatti, verrà indicato come responsabile in un eventuale procedimento per stampa clandestina.

ATTIVITÀ DI STAMPA

La legge fondamentale in materia (L. 8.2.1948 n° 47) ha creato un complesso sistema per far sì che per ogni stampato lo Stato possa sempre reperire un responsabile.

Rientrano nella categoria degli stampati tutti gli scritti che sono:

- 1) riprodotti in più esemplari con mezzi fisico-meccanici o chimici (ciclostile, fotocopiatrice, offset, etc.);
- 2) destinati ad essere diffusi al pubblico, cioè a dei destinatari non identificabili di persona. Non ha importanza che la diffusione di fatto non sia avvenuta, basta che gli scritti siano destinati alla diffusione pubblica. Non ha importanza neanche il numero dei destinatari, che possono essere anche pochi, come gli studenti di una sola scuola. Occorre, poi, distinguere fra stampa periodica e non.

STAMPA PERIODICA

Si tratta degli stampati che hanno una regolarità di pubblicazione e un identico titolo. Anche il giornale murale rientra in questa categoria, se ha un titolo ed una regolarità di pubblicazione. Questa stampa é sottoposta ad un controllo preventivo, che consiste nell'obbligo di registrazione presso l'apposito *ufficio registro periodici* esistente in ogni Tribunale. L'elenco degli adempimenti necessari alla registrazione è reperibile presso lo stesso ufficio. Fatti salvi questi adempimenti, l'ufficio non può rifiutare la registrazione. Se manca la registrazione, si cade nel reato di *stampa clandestina*, punito con la reclusione fino a 2 anni o, in alternativa, con una multa fino a euro 275 (art. 16 L. 47/1948) Il periodico deve avere un direttore responsabile, che sarà, appunto,

responsabile penalmente per i reati commessi a mezzo stampa, assieme al vicedirettore, se esiste, e all'autore di ogni articolo incriminato (art. 57 C.p.) Il direttore responsabile deve essere una persona fisica (quindi non un ente o una associazione), vivente, cittadino italiano, iscritto nelle liste elettorali e in uno degli elenchi tenuti nell'Ordine dei Giornalisti. Il periodico deve avere, inoltre, un proprietario: questo sarà responsabile civile per i reati commessi a mezzo stampa, dovrà cioè risarcire i danni alle persone danneggiate dai reati, le quali potranno anche rivolgersi, se preferiscono, all'editore o all'autore dell'articolo incriminato.

Ogni esemplare deve contenere le seguenti indicazioni:

- 1) luogo e data di pubblicazione;
- 2) nome del direttore e (se esiste) del vicedirettore responsabile;
- 3) nome e domicilio dello stampatore;
- 4) nome del proprietario.

L'omissione di queste indicazioni obbligatorie comporta una sanzione amministrativa fino a euro 60 (art. 17 L. 47/1948).

STAMPA NON PERIODICA

Viene individuata per esclusione: non sono periodiche le pubblicazioni che costituiscono opere determinate, non destinate a ripetersi nel tempo (libri, manifesti, volantini, opuscoli, ecc.).

Questi stampati devono contenere le seguenti indicazioni:

- 1) luogo e anno di pubblicazione;
- 2) nome e domicilio dello stampatore (e dell'editore, se esiste). La mancanza delle indicazioni di cui al punto 1) é punita con una sanzione amministrativa fino a 60 euro (art.17); l'omissione delle indicazioni di cui al punto 2) costituisce un altro caso di stampa clandestina (reclusione fino a 2 anni oppure multa fino a euro275, art. 17). Nel caso di pubblicazioni a ciclostile o fotocopie, oltre alla data della pubblicazione e all'indicazione del luogo ove lo stampato è stato riprodotto è sufficiente l'indicazione ciclostilato in proprio (cip.) oppure fotocopiato in proprio (fip.) oppure serigrafato in proprio (sip.).

REATI A MEZZO STAMPA

La responsabilità per i reati commessi a mezzo stampa è regolata dagli artt. 57, 57 bis, 58 e 58 bis del C.p. Per i reati commessi con stampati clandestini, oltre alle norme di quegli articoli, si applicano anche quelle relative al reato di stampa clandestina.

PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

Art. 663 C.p. (Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni)

Soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro chi in un luogo pubblico vende, distribuisce ...scritti o disegni senza l'autorizzazione richiesta dalla legge.

Art. 663 bis C.p. (Divulgazione di stampa clandestina)

Chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non è punito con la sanzione da 103 euro a 619 euro.

Per il giornale murale, quando si tratta di giornale murale in unica copia, é sufficiente dare avviso in Questura, senza consegnare alcunché, sotto la pena dell'arresto fino a 3 mesi o una ammenda fino a euro 206 (art. 10 legge 47/1948 e art. 650 C.p.).

AFFISSIONE

L'affissione può essere fatta solo nei luoghi all'uopo destinati dal Comune e previo pagamento allo stesso della tassa di affissione. L'affissione fuori da questi spazi non costituisce più un reato essendo stata depenalizzata ed è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a 1.000 euro. Anche queste norme sono largamente cadute in disuso, ma vari Comuni li usano ancora in modo discriminatorio e ricattatorio contro organizzazioni politiche sgradite, facendo staccare i manifesti non in regola e infliggendo sanzioni amministrative. La distruzione dei manifesti altrui costituisce reato solo se sono stati fatti affiggere da autorità civili o ecclesiastiche (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a 464) o se si tratta di affissioni fatte da privati negli spazi a ciò destinati e previo pagamento della tassa comunale (sanzione pecuniaria da euro 551 a 309) – art. 664 C.p.

Il fatto di strappare manifesti non affissi negli spazi a ciò destinati, non costituisce reato. Anche queste norme sono largamente cadute in disuso, ma vari Comuni li usano ancora in modo discriminatorio e ricattatorio contro organizzazioni politiche sgradite, facendo staccare i manifesti non in regola e infliggendo sanzioni amministrative. La distruzione dei manifesti altrui costituisce reato solo se sono stati fatti affiggere da autorità civili o ecclesiastiche (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a 464) o se si tratta di affissioni fatte da privati negli spazi a ciò destinati e previo pagamento della tassa comunale (sanzione pecuniaria da euro 551 a 309) – art. 664 C.p. Il fatto di strappare manifesti non affissi negli spazi a ciò destinati, non costituisce reato.

TUTELA DELLA STAMPA

L'autorità può procedere al sequestro di uno stampato su tutto il territorio nazionale solo a seguito di una sentenza definitiva. Al di fuori di questo caso, in linea generale gli stampati possono essere sequestrati per ordine del magistrato competente, espresso in un decreto di sequestro che comunque si ha sempre il diritto di vedere.

Il sequestro può comprendere solo tre esemplari di ogni pubblicazione, a meno che queste non siano dichiarate clandestine o oscene: in questo caso il sequestro può comprendere tutte le copie (L. 561/1946).

La Polizia Giudiziaria può, senza ordine del magistrato competente, effettuare sequestri di stampati che siano:

1) clandestini;

2) osceni.

Nei due casi indicati la Polizia Giudiziaria può sequestrare tutte le copie; però entro 48 ore il sequestro deve essere convalidato dal magistrato competente.

Al di fuori di questi due casi la Polizia Giudiziaria di sua iniziativa può sequestrare non più di tre copie degli stampati che a suo giudizio possono comportare violazione della legge penale. La legge ammette anche il sequestro da parte della Polizia Giudiziaria dei manifesti affissi senza aver pagato la tassa comunale o fuori dagli spazi destinati all'affissione (comunque non più di tre per volta). Contro il provvedimento di sequestro la persona interessata può sempre ricorrere al Tribunale della Libertà, sia se si tratta di convalida di un sequestro fatto dalla Polizia Giudiziaria, sia se si tratta di un ordine di sequestro impartito dal magistrato competente alla Polizia Giudiziaria. ART.112 R.D. 18 giugno 1931.

MANIFESTI SCRITTI A MANO

Non devono portare alcuna indicazione né essere consegnati in Prefettura o in Procura: vanno affissi solo negli spazi destinati dal Comune all'affissione, salva restando la facoltà della Polizia Giudiziaria o del Sindaco di farli rimuovere.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Costituzione art. 21*
- *Legge 561 del 31.5.1946. Norme sul sequestro di stampati.*
- *Legge 47 del 8.2.1948. Disposizioni sulla stampa in vigore.*
- *Leggi 166 del 23.1.1941 e 1591 del 12.12.1960 in materia di affissioni.*
- *Codice Penale artt. 57, 57 bis, 58, 58 bis.*

2. CINEMATOGRAFIA

Le rappresentazioni cinematografiche possono essere eseguite solo previo avviso all'Autorità di Pubblica Sicurezza, pena l'arresto fino a 6 mesi oppure un'ammenda fino a euro 309. Se il fatto é commesso contro l'espresso divieto dell'Autorità, l'ammenda e l'arresto vengono inflitte insieme. Anche queste norme sono cadute in disuso e quindi vengono usate solo a scopo vessatorio e discriminatorio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Codice Penale art. 668.*
- *Regio Decreto 773 del 18.6.1931 T.U.L.P.S. art. 77.*
- *Regio Decreto 635 del 6.5.1940 T.U.L.P.S. artt. 130, 133.*

3. REATI COMMESSI NEI DISCORSI E NEGLI SCRITTI. DELITTI CONTRO CAPI DI STATO ESTERI

Può capitare che durante manifestazioni pubbliche venga dato fuoco a bandiere o ad altri simboli di Stato; in tal caso chi materialmente compie il gesto e si fa riconoscere può incorrere nelle sanzioni previste dal codice.

Art. 299 C.p.:

Punisce il vilipendio alle bandiere o ad altri emblemi di stati esteri con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Vilipendio significa dimostrare disprezzo, pertanto la critica, anche se aspra, non costituisce vilipendio se non quando sia fatta per offendere o dimostrare disprezzo. Inoltre, il vilipendio viene punito solo se effettuato il luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico. I reati previsti nell'art. 299 sono punibili solo quando il Ministro di Grazia e Giustizia pone in essere un particolare atto definito richiesta di procedimento.

DELITTI CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA O IL PAPA

Art. 278 C.p.:

punisce l'offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica o del Papa con la reclusione da 1 a 5 anni. Il reato si commette anche se l'offesa é rivolta a cose che attengono al Presidente della Repubblica (come ritratti, effigi, ecc.) indipendentemente dal luogo, pubblico o privato, in cui é commessa; solo per quanto riguarda il Papa, occorre che il fatto avvenga in luogo pubblico. La punibilità é subordinata all'autorizzazione a procedere (diversa dalla richiesta di procedimento) del Ministro di Grazia e Giustizia.

ALTRI REATI DI PAROLA O DI SCRITTO

Art. 266 C.p. (istigazione di militari a disobbedire alle leggi):

punisce con la reclusione da 1 a 3 anni chi istiga i militari a disobbedire alle leggi, o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio Stato, ovvero fa ai militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, o alla disciplina o ad altri doveri militari. Istigare significa incitare altre persone a commettere un fatto; fare apologia significa esaltare un

fatto contrario alla legge per indurre altri a commetterlo. La pena aumenta se il fatto é compiuto a mezzo stampa o con altri strumenti di propaganda, in luogo pubblico e in presenza di più persone riunite, o comunque in una pubblica riunione. In tali casi é applicabile la reclusione da 2 a 5 anni. La procedibilità é d'ufficio, non occorre cioè querela della parte offesa.

Art. 272 C.p. (propaganda ed apologia sovversiva):

punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chi fa propaganda per l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o per il sovvertimento violento degli ordinamenti economico-sociali o per la distruzione di ogni ordinamento giuridico-politico della società. Stessa pena per chi fa apologia dei fatti suddetti. Propaganda è la diffusione di un'idea perché sia conosciuta, a prescindere dai mezzi utilizzati o dal numero di persone a cui ci si rivolge; é rilevante anche il fatto di rivolgersi ad una sola persona.

Art. 290: Vilipendio alla Repubblica (pena: reclusione da 6 mesi a 3 anni)

Art. 291: Vilipendio alla Nazione (pena: reclusione da 1 a 3 anni)

Art. 292: Vilipendio alla bandiera (pena: reclusione da 1 a 3 anni)

Puniscono il vilipendio della Repubblica, del Parlamento, del Governo, della Corte Costituzionale, dell'Ordine Giudiziario, delle Forze armate, della Nazione, della bandiera o di altro

emblema dello Stato. Ad eccezione del vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato, il fatto deve essere commesso pubblicamente (cioè a mezzo stampa o con altri strumenti di propaganda, o in luogo pubblico o in presenza di più persone, o in una pubblica riunione).

Artt. 414, 415, 302, 303 C.p. (istigazione a apologia).

Art. 414 punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chi pubblicamente istiga alla commissione di delitti e con la reclusione fino a 1 anno, ovvero con la multa fino a 206 euro chiunque istiga pubblicamente a commettere contravvenzioni (reati di minore entità).

Art. 415 punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico ovvero all'odio tra le classi sociali (in quest'ultimo caso l'istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità).

Art. 302 punisce con la reclusione da 1 a 8 anni chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti dolosi contro la personalità internazionale ed interna dello Stato (vedi art. 241 e segg. C.p.) Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto cui si riferisce l'istigazione. Il “pacchetto Pisanu”, laddove non sia configurabile il reato di cui all'art. 302, ha introdotto un'aggravante speciale (“la pena è aumentata della metà”) per l'istigazione a delinquere (art. 414) “se l'istigazione o l'apologia ... riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità” – si passa dalla reclusione da uno a cinque anni alla reclusione da un anno e mezzo a sette anni e mezzo.

RIUNIONI E CORTEI - ADEMPIMENTI PREVENTIVI

Occorre innanzitutto distinguere tra *assembramento*, che consiste nella presenza fisica di più persone che si riuniscono improvvisamente, e *riunione*, decisa e convocata da promotori. Le norme che impongono adempimenti preventivi si applicano solo alle riunioni. Quando la riunione (comizio, assemblea, sit-in, etc.) si tiene in luogo pubblico o aperto al pubblico (*), i promotori sono tenuti a preavvisare il Questore (o il Commissariato del luogo, nei Comuni dove non esiste Questura). Il preavviso deve essere dato almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Questore può chiedere ai promotori della riunione il consenso, da parte dell'autorità competente (Sindaco), per l'occupazione del luogo pubblico.

Il preavviso deve essere redatto in doppia copia (ma non in carta bollata) e deve contenere i seguenti elementi:

- 1) giorno, ora, luogo e oggetto della riunione;
- 2) generalità delle persone designate a prendere la parola;
- 3) firma dei promotori: se il promotore é un ente, un'associazione o una cooperativa basterà la firma del presidente o del segretario. L'omissione del preavviso comporta un'ammenda da 103 euro a 413 euro, congiunta all'arresto fino a 6 mesi.

Per tenere una riunione (comizio, assemblea, etc.) non occorre un permesso e quindi, di solito, il Questore non dà alcuna risposta al preavviso.

Il Questore può invece proibire (con atto scritto e motivato) la riunione per motivi di ordine pubblico, di moralità o di sanità; egli può anche imporre che si svolga in tempi e luoghi determinati. Di queste sue decisioni deve dare tempestivo avviso ai promotori. L'inosservanza delle prescrizioni e/o del divieto del Questore è punita con l'arresto da 5 gg. a 1 anno e l'ammenda da 206 euro a 413 euro (art. 18 T.U.L.P.S.).

(Non é punibile chi prima dell'ingiunzione dell'Autorità o per obbedire ad essa si ritira dalla riunione).

La legge non prevede ricorsi contro questi provvedimenti. Quanto detto vale anche per i cortei, solo che nel preavviso i promotori devono aggiungere l'indicazione del percorso del corteo.

**NOTA: Luogo pubblico è la strada, il parco, la piazza. Luogo aperto al pubblico è il teatro e il cinema. La legge però considera pubblica ogni riunione che, pur indetta in forma privata, tuttavia per il numero di persone che devono intervenire, per lo scopo e l'oggetto di essa ha il carattere di riunione non privata: ad esempio un'assemblea di lavoratori che si tiene in un Circolo ove l'ingresso normalmente è riservato solo ai soci.*

E' tuttavia invalso l'uso di dare il preavviso più per cortei e comizi che per assemblee che si tengono in luogo chiuso (art. 18 T.U.L.P.)

SVOLGIMENTO

E' chiaro che non è possibile in questa sede ipotizzare le innumerevoli forme possibili di un'iniziativa di piazza.

Ci limitiamo a riportare per informazione quali sono i limiti legali previsti attualmente dal codice.

E' vietato portare armi (proprie e improprie) durante lo svolgimento di una riunione o di un corteo, anche a persone munite di licenza di porto d'armi.

La pena per i trasgressori è dell'arresto da 4 a 18 mesi e dell'ammenda da 103 euro a 413 euro. Se il fatto è compiuto da persona non munita di porto d'armi, la pena è l'arresto da 1 a 3 anni e l'ammenda da 206 euro a 413 euro. Se la trasgressione riguarda armi improprie la pena è da 2 a 18 mesi di arresto oltre all'ammenda da 103 euro a 413 euro (vedi art. 4 L. 110/75).

E' vietato l'uso dei caschi e di altri mezzi che rendono difficile il riconoscimento dei partecipanti alla manifestazione; la pena consiste nell'arresto da 6 a 12 mesi e nell'ammenda da 77 euro a 206 euro (art. 5 L. 152/75). La legge (artt. 22, 23, 24 L. n. 773 del 1931) attribuisce alla Polizia il potere di sciogliere la manifestazione, nei casi seguenti:

- 1) manifestazioni o grida sediziose (di ribellione) lesive del prestigio dell'Autorità o tali da mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini;
- 2) esposizione di bandiere o stemmi che siano simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso la Stato, il Governo o l'Autorità;
- 3) commissione di reati, anche di parola, come l'apologia di reato.

L'ordine di scioglimento delle manifestazioni deve provenire da ufficiali di Polizia in divisa o con sciarpa tricolore, o, in loro assenza, da ufficiali o sottufficiali dei Carabinieri in divisa. Dopo tre intimazioni distinte (precedute o meno da altrettanti squilli di tromba), la manifestazione può essere sciolta con la forza. In ogni caso la Polizia e i Carabinieri possono usare armi o altri strumenti di costrizione fisica solo per vincere una resistenza o respingere una violenza. Chi si rifiuta di obbedire all'ordine di scioglimento rischia la reclusione da 1 a 12 mesi e ad una multa da euro 30 a euro 413. Queste sanzioni non sono applicabili nei casi in cui le forze dell'ordine abbiano ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni con atti arbitrari (vedere la parte dedicata ai reati di violenza, oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Legge 152 del 22.5.1975 sull'Ordine Pubblico.*
- *Costituzione art. 17.*
- *Regio Decreto 773 del 18.6.1931. T.U.L.P.S. artt. 18, 24.*
- *Regio Decreto 635 del 6.5.1940. (Regolamento di P.S.) artt. 19, 28.*
- *Codice Penale artt. 654, 655*

4. VIOLENZA, OLTRAGGIO, ATTENTATO, INSURREZIONE ARMATA

Art. 336 C.p. (violenza o minaccia a pubblico ufficiale):

punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chi usa violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a fare un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio o ad omettere un atto d'ufficio.

I *pubblici ufficiali* sono gli impiegati dello Stato che esercitano una pubblica funzione amministrativa, legislativa o giudiziaria (es. magistrato, poliziotto, vigile urbano).

Gli incaricati di pubblico servizio sono gli impiegati dello Stato o di altro ente pubblico che non sono pubblici ufficiali e che prestano permanentemente o temporaneamente un pubblico servizio (es. addetto alla riscossione delle bollette ENEL, dipendente delle aziende municipali di trasporto). La distinzione peraltro non è molto chiara né nella legge né nelle decisioni della magistratura, anche se è rilevante perché il pubblico ufficiale è più protetto.

Art. 337 C.p. (resistenza a pubblico ufficiale):

Il reato di resistenza è generalmente contestato in caso di fermo o arresto che non si è svolto in modo collaborativo da parte del fermato, ad esempio quando ci si rifiuta di venire accompagnati presso gli uffici di polizia perché si valuta non ci sussistano gli estremi da parte del pubblico ufficiale

punisce con la stessa pena dell'art. 336 chi usa violenza o minaccia a pubblico ufficiale o a incaricato di pubblico servizio mentre sta compiendo un atto d'ufficio o di servizio. La norma riguarda gli atti di violenza o minaccia; la resistenza passiva perciò non costituisce reato, normalmente, a meno che l'ordine sia dato per motivi di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene; in tal caso é applicabile la reclusione fino a 3 mesi oppure una multa fino a 206 euro (vedi art. 650 C. p.).

Art. 338 C.p. (violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo, giudiziario):

punisce con la reclusione da 1 a 7 anni chi usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario per impedirne o turbarne l'attività anche temporaneamente; la norma si riferisce ai collegi politici (Consiglio Comunale, Regionale, etc), amministrativi (consiglio dei docenti di scuole, per es.) o giudiziari (tribunali).

Art. 339 C.p. (circostanze aggravanti):

prevede un'aggravante per i reati previsti negli artt. 336, 337, 338 quando la violenza o la minaccia sono commessi:

- 1) con le armi;
- 2) da persone mascherate in modo da non poter essere identificate;
- 3) da più persone riunite;
- 4) con scritti anonimi;
- 5) in modo simbolico;
- 6) valendosi della forza intimidatrice derivante da esistenti o supposte associazioni segrete.

Artt. 342, 343 C.p. (reati di oltraggio):

puniscono, rispettivamente, l'oltraggio ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario; a un magistrato in udienza. La pena é la reclusione fino a tre anni. Per il reato previsto dall'art. 342 occorre che l'offesa avvenga alla presenza del corpo politico, amministrativo o giudiziario, o con telegramma, scritti o disegni diretti al corpo politico, etc. e a causa delle sue funzioni.

Non si applicano le norme degli artt. 336, 337, 338, 339, 342, 343 quando il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) ha provocato il fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti delle proprie funzioni (art. 4 Decreto Legislativo 228 del 14.9.1944).

E' capitato talvolta che il reato di oltraggio venisse contestato anche per insulti proferiti dietro una porta chiusa (quindi esclusivamente in base all'identificazione della voce)

Art. 280 C.p. (attentato per finalità di terrorismo o eversione):

punisce il semplice tentativo di uccidere o ferire una persona, compiuto per questi fini. Se l'intenzione è di uccidere la pena minima è di 20 anni, se é solo di ferire, la pena minima è di 6 anni. Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è rivolto contro persone che esercitano funzione giudiziaria (magistrati), penitenziaria (secondini, vigilanti, direttori di carcere), di sicurezza pubblica (poliziotti, carabinieri, vigili urbani, guardie giurate).

Art. 280 bis C.p. (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi):

E' punito con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque con finalità di terrorismo compie atti volti a danneggiare cose mobili o immobili altrui con dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

Art. 284 C.p. (insurrezione armata contro i poteri dello Stato):

punisce con l'ergastolo chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato e con la reclusione da 3 a 15 anni chi vi partecipa. La norma riguarda i casi di sollevazione armata di grandi masse. La realizzazione del reato richiede comunque l'esistenza di un ampio numero di persone che possano rivoltarsi in armi: non basta un'assemblea, un raduno o un semplice tumulto di piazza anche se condotto con armi.

REATI DI ASSOCIAZIONE

I reati associativi in modo particolare l'art. 270 negli ultimi anni è stato usato contro i movimenti sociali. Ad esempio attivisti di Action a Roma e del sud ribelle hanno avuto l'imputazione di associazione sovversiva

Art. 304 C.p. (cospirazione politica tramite accordo):

prevede la reclusione da 1 a 6 anni per coloro che si accordano allo scopo di compiere un delitto contro la personalità dello Stato (vedi artt. da 241 a 313 del Codice Penale).

Art. 305 C.p. (cospirazione politica mediante associazione):

punisce con la reclusione da 5 a 12 anni coloro, che promuovono, costituiscono o organizzano un'associazione per compiere uno o più delitti contro la personalità dello Stato. Per i semplici partecipanti la reclusione è da 2 a 8 anni.

La norma è applicabile solo quando l'associazione sia costituita da almeno 3 persone.

Art. 306 C.p. (banda armata):

punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chi promuove, costituisce o organizza una banda armata per commettere uno o più delitti contro la personalità dello Stato. I semplici partecipanti sono puniti con la reclusione da 3 a 9 anni. Per dar luogo a questo reato è sufficiente il concorso di due persone.

Art. 307 C.p. (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata):

sono puniti con la reclusione fino a 2 anni (aumentabili se il vitto o il rifugio sono forniti in via continuativa) anche coloro che, pur non partecipando alla banda armata, danno rifugio o vitto a taluno dei componenti, a meno che il fatto sia compiuto a favore di un ascendente, discendente, coniuge, fratello, sorella, zio o nipote o affine nello stesso grado: questi sono considerati come prossimi congiunti dalla legge penale, e quindi l'assistenza fornita nell'ipotesi sopradescritta non è punibile.

Art. 416 C.p. (Associazione per delinquere):

reato associativo nei delitti contro l'ordine pubblico. Punisce con condanna da 3 a 7 anni di reclusione coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o dirigono un'associazione allo scopo di commettere più delitti. I soli partecipanti sono puniti con pena da 1 a 5 anni di reclusione. Se gli associati scorrono in armi per le pubbliche vie si applica la pena da 5 a 15 anni di reclusione. L'associazione, per essere tale, deve essere composta da un minimo di tre persone. La pena è aumentata se gli associati sono più di dieci.

Art. 418 C.p. (Assistenza agli associati):

Punisce con condanna fino a 2 anni di reclusione chiunque, fuorché nei casi di concorso o favoreggiamento, offra rifugio o fornisca vitto a persona partecipante all'associazione indicata nell'art. 416 C.p. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Artt. 270, 270 bis, 270 ter C.p. (Associazione sovversiva senza o con finalità di terrorismo):

l'art. 270 punisce coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o dirigono associazioni dirette a uno dei seguenti obiettivi:

- 1) stabilire violentemente la dittatura di una classe sulle altre;
- 2) sopprimere violentemente una classe sociale;
- 3) sovvertire violentemente gli ordinamenti economico-sociali dello Stato o sopprimere violentemente ogni ordinamento politicogiuridico della società.

L'art. 270 bis punisce coloro che si associano per il compimento di atti di violenza con fini di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico. La pena è la reclusione da 5 a 12 anni per l'associazione sovversiva (art. 270) e da 7 a 15 anni per l'associazione sovversiva con finalità di terrorismo per i promotori, organizzatori o finanziatori (art. 270 bis).

I semplici partecipanti sono puniti con la reclusione rispettivamente da 1 a 3 anni (art. 270) e da 5 a 10 anni (art. 270 bis).

L'art. 270 ter, invece, punisce chi al di fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione alle persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270 e 270 bis. La pena arriva fino a 4 anni di reclusione. Si tratta delle incriminazioni più facilmente utilizzate contro i movimenti, data la voluta elasticità della legge. In due sentenze (5599 del 6.6.1985 e 5831 del 14.6.1985) i magistrati di Cassazione hanno argomentato che, per la sussistenza del reato di cui all'art. 270 bis, l'associazione non deve avere particolari dimensioni, bastano, nel silenzio della legge, anche due sole persone.

La norma è talmente elastica che si presta ad ogni uso: nell'estate del 1987 i Carabinieri e i Magistrati di Bologna hanno incriminato per associazione con finalità di terrorismo i membri del Circolo Kamo e altri perché avevano in casa ed esposte nella sede lettere di prigionieri politici non dissociati; i responsabili della cooperativa che gestiva il circolo sono stati accusati di apologia sovversiva (art. 272 Codice Penale).

Artt. 270 quater, 270 quinquies e 270 sexies C.p.

Con il “pacchetto Pisanu” sono state introdotte due nuove figure di reato in materia di terrorismo (gli artt. 270-quater e 270-quinquies) “affini” a quella prevista dall’art. 270 bis, rubricato “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”, e, con una modifica operata in sede di conversione parlamentare, si è normata per la prima volta nel diritto “interno” una nozione di “Condotte con finalità di terrorismo” (art. 270 sexies) ricavata in parte dalla Decisione quadro 13 giugno 2002 n. 475-GAI del consiglio dell’UE (riconducibile alla nozione dell’inglese “Terrorism Act” 2000) e in parte dalle normative internazionali pattizie vincolanti per l’Italia. Complessivamente, tale normativa è finalizzata ad “anticipare” la soglia di punibilità, quali attività terroristiche, di condotte non direttamente e specificamente riconducibili e qualificabili come associazione terroristica o eversiva.

Art. 270 quater. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale).

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Art. 270 quinquies. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale).

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o battereologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Art. 270 sexies. (Condotte con finalità di terrorismo).

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

5. ARMI

La legge distingue tra armi proprie e armi improprie.

ARMI PROPRIE

Armi proprie sono quelle costruite per l'offesa alle persone, cioè:

A) **Armi da guerra**, ovvero quelle che sono o possono essere destinate all'armamento delle forze armate. Sono considerate

armi da guerra anche le bombe, le bottiglie incendiarie e ogni altro involucro incendiario.

B) **Armi comuni da sparo**, come i fucili (con una o più canne), le pistole, gli strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa.

C) **Strumenti da punta o da taglio** costruiti per l'offesa alle persone, come pugnali o stiletti.

ARMI IMPROPRIE

Sono strumenti da taglio o da punta non costruiti per l'offesa alle persone, di cui la legge vieta il porto o in maniera assoluta o senza giustificato motivo. La legge vieta in maniera assoluta il porto di mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente e tirapugni. Sono armi improprie anche bastoni a punta acuminata, coltelli di qualunque dimensione, mazze, catene, tubi, fionde, bulloni, sfere metalliche nonché "ogni altro strumento

chiaramente utilizzabile, date le circostanze di tempo e di luogo, come mezzo di offesa alle persone". Possiamo quindi dedurre senza stupirci che qualsiasi oggetto può essere considerato arma impropria; e se quindi si viene sorpresi con strumenti di difesa è difficile sapersi tutelare legalmente. Si può quindi provare, in caso di necessità, a farli passare come oggetti da lavoro o altro.

Gli oggetti compresi nel suddetto elenco possono essere portati fuori casa solo con motivo giustificato. Per acquistare armi proprie occorre quantomeno un nullaosta rilasciato dall'Autorità di P.S. Per circolare con armi proprie è necessario il porto d'armi, rilasciato dal Questore o dal Prefetto in presenza di determinati requisiti e presupposti (vedi artt. 11, 43, 44, 45 Regio Decreto 773 del 18.6.1931). Per le armi da guerra non può essere rilasciato il porto d'armi.

Per le armi improprie il porto d'armi non è previsto: infatti alcune (mazze ferrate, tirapugni. ecc.) non possono in nessun caso essere portate fuori casa; altre (mazze, tubi, ecc. e ogni altro strumento chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona date le circostanze di tempo e di luogo) possono essere portate fuori casa senza alcuna licenza tutte le volte che sussiste un giustificato motivo.

DETENZIONE

Chi detiene armi, munizioni, o materiali esplodenti di ogni genere è tenuto a farne immediata denuncia in Questura o ai Carabinieri; non solo, ma persino chi abita in un luogo dove si trovano armi, è tenuto a denunciarne la presenza anche se le armi non gli appartengono. Sono soggette all'obbligo di denuncia tutte le armi da sparo e le relative munizioni, nonché tutte quelle destinate all'offesa alle persone, le bombe o ogni involucro incendiario o esplosivo (quindi tutte e solo le armi proprie). L'obbligo sussiste anche rispetto alle armi ad aria compressa e alle pistole lanciarazzi. La detenzione di armi o munizioni senza denuncia all'Autorità è punita con l'arresto fino a 12 mesi o con l'ammenda da fino a 371 euro (vedi art. 697).

PORTO ABUSIVO DI ARMI

Il fatto di portare con sé, fuori casa, un'arma propria senza porto d'armi è punito con l'arresto fino a 18 mesi. Se si tratta di armi per cui non è ammessa licenza l'arresto va dai 18 mesi ai tre anni (art. 699).

E' inoltre vietato portare fuori dall'abitazione senza giustificato motivo coltelli, bastoni con punta acuminata, tubi, catene, mazze, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché altri strumenti oltre a quelli citati, che siano chiaramente utilizzabili, in base alle circostanze di tempo e di luogo, come mezzi di offesa alle persone. Le aste di bandiera, striscioni o cartelli sono considerate armi quando vengono utilizzate come strumenti contundenti. E' in ogni caso vietato portare fuori casa mazze e bastoni ferrati, sfollagente e tirapugni.

ARMI CLANDESTINE

Sono le armi comuni da sparo sprovviste di sigla, o di marchio, o del numero di matricola o quelle non registrate presso il Ministero dell'Interno.

RIEFERIMENTI NORMATIVI

- *Legge 895 del 2.10.1967. Disposizioni per il controllo delle armi e modifiche apportate dalla legge 694 del 23.12.1974.*
- *Legge 110 del 18.4.1975. Norme integrative in materia di armi, munizioni, esplosivi.*
- *Regio decreto 773 del 18.6.1931. T.U.L.P.S. artt. da 30 a 45.*
- *Regio decreto 635 del 6.5.1940. Regolamento di P.S. artt. da 44 a 80.*
- *Codice Penale artt. 695, 699 e 585 2° comma.*
- *Legge 12.7.91 n°203.*
- *Legge 15.7.2009 n. 94*

6. ALTRE INCRIMINAZIONI FREQUENTI

Art. 285 C.p. (devastazione, saccheggio e strage):

punisce con l'ergastolo chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage.

Art. 340 C.p. (interruzione di pubblico servizio):

punisce chi cagiona la interruzione o turba la regolarità di un servizio pubblico con la reclusione fino a 1 anno, aumentabile fino ad un massimo di 5 anni per capi, promotori e organizzatori. E' una norma che si presta ad essere utilizzata particolarmente contro lo sciopero effettuato da pubblici dipendenti.

Art. 419 C.p. (devastazione e saccheggio):

la pena è della reclusione da 8 a 15 anni e per saccheggio si intende quando una pluralità di persone si impossessa indiscriminatamente di una rilevante quantità di oggetti.

Art. 420 C.p. (attentato ad impianti di pubblica utilità):

punisce con condanna da 1 a 4 anni di reclusione chiunque, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti, sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. La pena è aumentata da 3 a 8 anni di reclusione se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto.

Art. 423 C.p. (incendio):

punisce con condanna da 3 a 7 anni chiunque cagiona incendio anche di cosa propria se del fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.